

*Disciplinare per il benessere, il controllo e la
conduzione dei cani sul territorio comunale*



Art. 1 Disposizioni generali

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
 - a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a m. 2,00 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate al successivo art. 3;
 - b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
 - c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche, nonché sulle norme in vigore;
 - e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

Art. 2 Aree soggette a divieto

1. È vietato l'accesso ai cani:
 - nelle aree soggette a specifico divieto, stabilito dalla Giunta o indicato da apposita cartellonistica;
 - nelle aree destinate ai giochi per l'infanzia;
 - nei giardini "*Dino Fresia*".

Art. 3 Aree a destinazione cinofila

1. Nelle aree pubbliche vengono costituite "*aree a destinazione cinofila*" al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria, in spazi ampi e riservati.
2. Le "*aree a destinazione cinofila*" si suddividono in
 - aree a destinazione cinofila aperte;
 - aree a destinazione cinofila recintate.
3. Si definiscono "*aree a destinazione cinofila aperte*", le seguenti aree verdi pubbliche nelle quali è consentito lo sgambamento dei cani senza guinzaglio e privi di museruola sotto la costante sorveglianza dei proprietari/conducenti che garantiscano in ogni caso il rispetto delle norme contenute nel presente Disciplinare:
 - Parco Monviso (area non delimitata),
nei seguenti orari:
 - dalle ore 7:00 alle ore 9:00;
 - dalle ore 13:00 alle ore 15:00;
 - dalle ore 19:00 alle ore 23:00.
4. Si definiscono "*aree a destinazione cinofila recintate*" le seguenti aree verdi comunali, recintate, ove è consentito senza limiti di orario l'accesso ai cani non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conducenti che garantiscano il rispetto delle norme contenute nel presente Disciplinare:

- Parco Ferruccio Parri;
- Parco Monviso (area delimitata);
- Parco della Resistenza;
- via Cesare Pavese;
- via Gian Franco Borney;
- via Felice Bertolino;
- via Giorgio Federico Ghedini;
- San Rocco Castagnaretta - via Gimmi Curreno (dietro Cascina “La Vecchia”) (*agility dog area*);
- Madonna dell’Olmo - via Don Serafino Viano;
- Madonna dell’Olmo - Giardino adiacente al Cristal Hotel;
- Borgo Gesso - via della Parrocchia.

5. La Giunta può stabilire, con propria deliberazione:

- l’istituzione di nuove aree, a conclusione di un procedimento istruttorio volto ad accertarne i presupposti ed a stabilirne l’idoneità secondo le norme contenute nel presente Disciplinare;
- la sospensione o la revoca delle aree, per motivi di pubblico interesse;
- l’estensione degli orari delle aree a destinazione cinofila aperte, nelle quali è possibile lo sgambamento dei cani senza guinzaglio e privi di museruola, per manifestazioni ed iniziative legate al benessere ed alla tutela animale.

Art. 4 Prescrizioni per la conduzione dei cani

1. In tutte le aree pubbliche i cani devono rimanere sempre sotto il controllo del proprietario/conducente, il quale è responsabile della condotta del proprio animale.
2. Il proprietario/conducente di un cane con problemi comportamentali è tenuto a far indossare al proprio animale la museruola e tenerlo al guinzaglio.
3. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun proprietario/conducente dovrà valutare l’opportunità di accedere e permanere nelle “*aree a destinazione cinofila*” con il proprio cane in base al comportamento degli altri cani già presenti.
4. Nelle aree pubbliche ed in tutte le “*aree a destinazione cinofila*” è vietato svolgere attività di addestramento cani a fini agonistici.
5. Il proprietario/conducente di un cane di sesso femminile in periodo riproduttivo (“calore”), non può accedere con tale cane femmina all’interno di “*aree a destinazione cinofila*”; lo stesso divieto vale anche per i cani particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani.
6. È vietato l’accesso alle aree pubbliche ed alle “*aree a destinazione cinofila*” ai cani affetti da patologie.
7. È vietato l’accesso alle aree pubbliche ed alle “*aree a destinazione cinofila*” ai cani i cui proprietari, a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio, non abbiano ancora concluso i percorsi formativi stabiliti ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013, come da ultimo prorogata dall’Ordinanza del Ministero della Salute dell’8 agosto 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 212 del 10 settembre 2022.
8. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all’interno delle aree a destinazione cinofila.
9. È vietato ai fruitori delle “*aree a destinazione cinofila*” introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo all’interno delle stesse.
10. I proprietari/conducenti devono vigilare affinché i cani non scavino buche nel terreno, al fine di evitare il rischio di inciampo per i fruitori delle “*aree a destinazione cinofila*”.

Art. 5 Divieti applicabili alle “aree a destinazione cinofila”

1. Nelle “aree a destinazione cinofila” è vietato:

- introdurre qualsiasi tipo di veicolo di cui all’art. 47 Codice della Strada, nonché biciclette per bambini, acceleratori d’andatura, pattini, monopattini e veicoli simili, ad eccezione dei mezzi autorizzati;
- introdurre qualsiasi elemento di arredo, se non autorizzato;
- svolgere giochi e/o determinare situazioni che costituiscano fonte di eccitazione per i cani.

Art. 6 Norme di igiene

1. E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano di raccogliergli le feci e depositarle negli appositi contenitori e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse e alla pulitura e lavaggio del suolo pubblico, anche in caso di urine, in modo da preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi.

Art. 7 Obblighi dei proprietari/conducenti

1. Ai proprietari/conducenti dei cani è fatto obbligo di detenere, anche presso la propria abitazione, un documento attestante l’iscrizione dell’animale all’anagrafe canina ed esibirlo a richiesta dell’Autorità competente.
2. Ogni animale deve essere dotato di microchip e risultare iscritto nella banca dati regionale dell’anagrafe canina, come previsto dalla Legge Regionale 19 luglio 2004, n. 18 avente ad oggetto “*Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della Legge Regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell’anagrafe canina)*”.

Art. 8 Oneri del Comune

1. Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l’urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell’erba delle “aree a destinazione cinofila”, alla loro disinfestazione e disinfezione.

Art. 9 Attività di vigilanza

1. La funzione di vigilanza sull’utilizzo delle aree a destinazione cinofila è svolta dagli organi di polizia competenti, nonché da personale del Servizio Veterinario dell’ASL CN1.

Art. 10 Segnalazioni

1. Eventuali guasti/problematiche all’interno delle “aree a destinazione cinofila” potranno essere segnalati contattando l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Cuneo.

Art. 11 Sanzioni

1. Per le violazioni delle norme di cui al presente Disciplinare, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, si applicano ove compatibili le disposizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana.
2. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l’applicazione delle sanzioni amministrative comunali, con particolare riferimento alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 23 settembre 2021.

Art. 12 Pubblicità

1. Del presente “*Disciplinare per il benessere, il controllo e la conduzione dei cani sul territorio comunale*” viene data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza e a tutti i presenti sul

territorio, attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché attraverso affissioni e sintetici comunicati stampa per la più ampia diffusione.

Art. 13 Clausola di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare vigono le disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento all' "*Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani*" del 6 agosto 2013, da ultimo prorogata con Ordinanza del Ministero della Salute dell'8 agosto 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 212 del 10 settembre 2022.